

“IL TRATTAMENTO ECONOMICO NEL NUOVO ORDINAMENTO”

art. 78, da 1/4/2023

- Tabella G: nuovo iniziale ex A in ex A2, altre in posizione ex 1
- nuovi differenziali: Tabella A
- trasposizione: Tabella B – fino a 31/3/2023 resta come prima
 - nuovo tabellare
 - differenziale stipendiale ad personam
- ex D3 iniziale: resta quota aggiuntiva ad personam, art. 79, c. 1-bis – **va nel fondo per la prima volta**
idem B3 iniziale come D3, novità perché sparisce solo ora la B3
si fa per chi è in servizio al 1/4/2023
vanno in aggiunta al differenziale stipendiale ad personam art. 78
- restano € 64,57 A e B1, non chi era B3 – art. 70-septies CCNL 2018, non disapplicato
distinguerli in busta paga, a bilancio, non sul fondo
- spariscono, come tali, vecchie posizioni PEO, salvo differenziale ad personam
- Tabella D: incrementi tabellari, a regime dal 1/1/2021 – pagare gli arretrati
- Tabella E: retribuzioni complessive per posizione economica, con vecchia PEO che resta fino al 31/3/2023
- Tabella F: idem come E, ma con conglobamento elemento perequativo
- Tabella G: nuovi tabellari da 1/4/2023

“IL NUOVO SISTEMA DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI”

- procedure da CCI già sottoscritti si finiscono
- nuovi differenziali stipendiali (ex PEO) = Tabella A + incrementi speciali per professionalità specifiche (artt. 92, 96, 102 e 106)
- n. passaggi massimi è per tutta la vita lavorativa, anche in altri enti
- selezione possibile annualmente
- ferme risorse fondo stabile, dedotte le PEO in atto conservate ad personam
- requisiti:
 - ultimi 3 anni senza progressione economica
 - riducibile a 2 o aumentabile a 4
 - no se provvedimenti disciplinari oltre multa ultimi 2 anni; nel caso, ammissione con riserva e sospensione del differenziale sino a conclusione procedimento disciplinare
 - nel CCI accordo su quantità passaggi **per area**
- criteri selettivi
 - media ultime 3 valutazioni, anche discontinue se a causa di assenze dal servizio
 - esperienza professionale stesso profilo o equivalente, anche TD o PT, anche altra amministrazione dello stesso o diverso comparto
 - ulteriori criteri in CCI: capacità culturali e professionali (anche con formazione art. 55)
 - ponderazione in CCI, ma non meno di 40% a valutazione e non più 40% a esperienza professionale
 - se da oltre 6 anni senza passaggio: + max 3% intero punteggio, sempre stabilito in CCI, anche differenziato in relazione ad anni trascorsi senza progressione
 - in CCI possibilità criteri precedenza per punteggi uguali
- su fondo parte stabile
- graduatoria è efficace solo nell'anno interessato

- decorrono da 1° gennaio anno sottoscrizione definitiva CCI
- si applica art. 78:
 - importi Tabella A per 13
 - differenziale stipendiale per vecchia PEO sempre su fondo stabile
 - vecchia PEO non pregiudica tutti i nuovi differenziali, che si aggiungono

“LE PROGRESSIONI VERTICALI E LE NORME DI PRIMA APPLICAZIONE”

prima applicazione art. 13, comma 6

- confronto sui criteri (art 5, c. 2, let. o)
- fino a 31/12/2005 comma 6 deroga a titolo ingresso **con Tabella C**
- criteri: vedi comma 7
- anche con risorse comma 612 L. 234/2021 = 0,55% MS 2018
- **0,55% è fuori dal 50% riserva assunzioni dall'esterno**

a regime art. 15

- solo specificazioni di quanto previsto da art. 52, 1-bis, 165/2001 e ss.mm.ii.
- gravano sui valori soglia
- no confronto specifico, solo nel confronto su andamenti occupazionali (art. 5, c.2, let. p)
- no periodo di prova
- si conservano ferie maturate nella precedente area
- si conserva RIA in godimento
- si conserva maggiore stipendio se più altro del nuovo fondamentale di area, con ad personam su fondo **riassorbibile con nuove progressioni**